



CIRCOLARE N. 2

Spett.li
Società LNPB
Loro Sedi

Milano, 25 luglio 2022

CAMPIONATO SERIE BKT 2022/2023 - NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE MAGLIE DA GIOCO

Ai sensi del Capo V (art. 1.2.5) del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti B, si ricorda che, anche per il campionato Serie BKT 2022/2023, le maglie da gioco devono essere personalizzate, oltre che mediante l'applicazione del cognome sul dorso, attraverso l'assegnazione ad ogni calciatore di un **numero fisso per l'intera stagione sportiva** secondo il seguente schema:

- numerazione primi tre portieri (fissa): 1, 12, 22;
- numerazione calciatori di movimento: dal n. 2 al 99 (escludendo il n° 0), senza necessità di avere carattere progressivo;
- eventuali altri portieri, oltre ai primi tre con la numerazione obbligatoria (1, 12, 22): numerazione prevista secondo quanto stabilito al punto che precede.

Il calciatore manterrà il numero assegnatoli sino al termine della stagione o comunque sino a quando non dovesse trasferirsi ad altro Club (1.2.4): il numero assegnato al calciatore che venga utilizzato in campo in occasione di gare ufficiali non può essere riassegnato ad altro calciatore fino al termine della stagione sportiva o fino al momento in cui il primo non dovesse essere ceduto.

Come prescritto dal Codice di Autoregolamentazione (Capo V, art. 1.2.6) le Società sono tenute a riportare alla Lega, **attraverso l'aggiornamento nell'area extranet**, la lista completa della numerazione del proprio organico, "entro 10 giorni dall'inizio del campionato", ovvero **entro e non oltre il 2 agosto 2022**: sia l'elenco iniziale sia tutte le successive eventuali variazioni, in entrata o uscita ogni qualvolta queste si verificano, dovranno essere apportate attraverso l'aggiornamento dell'area extranet sulla base delle istruzioni allegare alla presente (*"Gestione tesserati e variazioni ai numeri di maglia"*).

Precisiamo che, fatte salve le limitazioni sopra indicate, la numerazione di ogni stagione sportiva è assolutamente autonoma. I calciatori potranno quindi avere numeri di maglia diversi da quelli loro assegnati nella stagione precedente.



Il colore dei nomi dei calciatori sulle maglie da gioco dovrà essere il medesimo di quello utilizzato per i numeri.

Di ogni calciatore, sulla maglia, deve figurare soltanto il cognome (Capo V, art. 1.3.3): in caso di omonimia fra due o più calciatori della stessa società il cognome deve essere preceduto dall'iniziale del nome. I calciatori stranieri, noti mediante soprannome o parte del nome non coincidente con il cognome, possono essere identificati sulla maglia con il soprannome stesso, a patto di inserirlo anche nell'area extranet, nella casella *pseudonimo* (secondo le medesime indicazioni di cui sopra per la "Gestione tesserati e variazioni ai numeri di maglia").

L'art. 72 NOIF prevede che i calciatori debbano indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Per questo motivo la LNPA suggerisce di mantenere anche per la **Coppa Italia** la medesima numerazione del campionato Serie BKT: in ogni caso per le competizioni organizzate da altra Lega bisognerà fare riferimento ai relativi regolamenti e, appunto, alle Leghe di competenza e/o al Giudice Sportivo.

Si ricorda che, sempre per la Coppa Italia, potranno **non** essere considerate le previsioni sulle "**liste**" dei calciatori contenute nel Codice di Autoregolamentazione della Lega B (valide quindi esclusivamente per il campionato Serie BKT), essendo invece utilizzabili tutti i calciatori regolarmente tesserati: la previsione dell'art. 9.1 del Regolamento "Coppa Italia 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" di cui al C.U. LNPA n. 319 del 08/06/2021, come integrato dal C.U. LNPA n. 4 del 4 luglio 2022 ("*...possono prendere parte tutti i calciatori tesserati federalmente per le singole Società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità previste per la disputa delle gare dei relativi Campionati [...] non si applicano alla Competizione le norme che disciplinano il numero massimo di calciatori utilizzabili nei singoli Campionati eventualmente in vigore nella stagione di riferimento...*") deve infatti intendersi esclusivamente come **regolare tesseramento federale** per la società, senza quindi l'applicazione delle specifiche norme previste dal Capo III ("Limiti tesseramento e salari"), art. 1, dello stesso Codice di Autoregolamentazione.

Per ogni altra previsione non contenuta nella presente, si rimanda comunque al Capo V del Codice di Autoregolamentazione ("Divise da gioco").

Cordiali saluti.

Area Competizioni